

Prot. n. 111/C/2016

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 08 aprile 2016

Oggetto: **Rifiuti – Dichiarazione annuale MUD 2016**
Scadenza 30 aprile 2016

Informiamo le Imprese Associate che entro il **30 aprile 2016** devono essere trasmessi, tramite il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2015.

Nell'attesa della completa operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) il DPCM 21 dicembre 2015 ha confermato la validità del modello di dichiarazione utilizzato per le dichiarazioni dello scorso anno, di cui al DPCM 17 dicembre 2014, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014, n. 299.

Le istruzioni ufficiali per la compilazione sono riportate nell'allegato 1 al citato DPCM 17 dicembre 2014; informazioni aggiuntive sono disponibili sui siti internet istituzionali (tra cui ISPRA, Ecocerved, etc.) di seguito indicati:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

<http://www.minambiente.it>

<http://www.isprambiente.gov.it>

<http://www.unioncamere.it>

<http://www.infocamere.it>

<http://www.ecocerved.it>

Al riguardo l'ISPRA ha pubblicato, con la Nota 2 marzo 2016, le proprie istruzioni per la compilazione del MUD 2016.

Le istruzioni ISPRA sono conseguenti alla decisione della Commissione Europea 2014/955/UE che ha introdotto un nuovo elenco dei rifiuti e al Regolamento n.1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 1 giugno 2015 (cfr. ns. circ. 101/2015).

In particolare, con riguardo al settore delle costruzioni, ISPRA ha precisato che:

- rientrano nell'esclusione dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo, le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale;
- l'esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione classificati come non pericolosi).

A parere dell'ANCE, quest'ultima indicazione è piuttosto discutibile e contraria all'interpretazione consolidata nella parte in cui l'esclusione dall'obbligo di compilare il MUD per le imprese di costruzione produttrici iniziali di rifiuti speciali non pericolosi vale per i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17, mentre non menziona espressamente gli altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi che pure possono derivare dall'attività di costruzione e che vengono smaltiti utilizzando codici CER diversi dal 17 (ad esempio gli imballaggi - codice 15) e l'art. 190 comma 1.

Infatti l'art. 184, comma 3 lett. b) e l'art. 190 comma 1 del D.Lgs. 152/06 indicano, ai fini della tenuta del registro di carico e scarico, non la singola tipologia di rifiuto, quanto l'attività svolta dal produttore nel suo complesso. Ciò presuppone che l'esclusione si applichi non solo alla produzione di rifiuti propriamente edili (CER 17), ma anche a quella di altre tipologie di rifiuti che possono qualificarsi come funzionali all'attività principale svolta.

Tale interpretazione è stata condivisa anche dal SISTRI al fine di individuare l'eventuale obbligo di iscrizione.

L'indicazione dell'ISPRA risulta essere, come già detto, contraria alla interpretazione corrente, ma oltretutto impossibile da ottemperare visto che non essendoci il registro mancano le necessarie annotazioni indispensabili per la successiva compilazione del MUD.

In considerazione della Nota ISPRA, che può ovviamente creare incertezza, l'ANCE sta intervenendo nelle sedi competenti per un chiarimento finalizzato alla espressa conferma del regime sino ad ora adottato che esclude le imprese di costruzione dall'obbligo di tenuta di registro di carico e scarico per i rifiuti speciali non pericolosi e dalla compilazione del MUD indipendentemente dal numero dei dipendenti.

* * *

La modulistica, che trova applicazione per tutti i soggetti tenuti alla compilazione del MUD ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06, si articola in sei distinte "comunicazioni" relative alle seguenti categorie:

- Rifiuti speciali
- Veicoli fuori uso
- Imballaggi
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In linea di principio, le imprese di costruzioni sono interessate alla sola sezione "Rifiuti speciali".

MUD 2016 – COMUNICAZIONE RIFIUTI SPECIALI

Deve essere presentata da:

- produttori di rifiuti pericolosi (nella comunicazione è ricompresa anche l'eventuale attività di trasporto in conto proprio);
- produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali e derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi di potabilizzazione, trattamento di acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi **con più di 10 dipendenti**;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizioni, costruzioni e scavi.

Come per l'anno passato, tutti i soggetti obbligati a presentare la Comunicazione, ad eccezione di quanti possono utilizzare la comunicazione semplificata, hanno l'obbligo di presentare il MUD in modalità telematica.

Tale modalità prevede l'utilizzo di un software gratuito "MUD 2016", scaricabile direttamente dal sito: <http://mud.ecocerved.it/> che permette la compilazione della Comunicazione direttamente su file.

Il file della Comunicazione dovrà essere successivamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, prima di essere trasmesso per via telematica (previa registrazione) attraverso il sito www.mudtelematico.it.

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti dovranno quindi essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Il pagamento dei diritti di segreteria, di importo pari a 10 Euro, dovrà essere fatto obbligatoriamente on-line con Carta di Credito o TelemacoPay, contestualmente alla trasmissione telematica della Comunicazione.

La Comunicazione "Rifiuti Speciali" consente una **COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA, alternativa alla compilazione della dichiarazione "tradizionale", riservata a chi rispetta contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:**

- è produttore di non più di **sette** tipologie di rifiuti;
- non ha effettuato il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione (**non vale quindi nel caso di rifiuti prodotti in cantiere**);
- per ogni rifiuto prodotto utilizza non più di **tre** trasportatori e non più di **tre** destinatari.

La Comunicazione rifiuti semplificata, elaborata su supporto cartaceo (disponibile sul sito <http://mud.ecocerved.it>), dovrà essere recapitata a mezzo posta con raccomandata semplice alla Camera di Commercio competente per l'unità produttiva.

Si ricorda che non è più prevista la possibilità di presentare la dichiarazione allo sportello.

La Comunicazione semplificata dovrà altresì essere corredata dall'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, di importo pari a € 10,00 o € 15,00 a seconda se si utilizza il sistema telematico o cartaceo.

Ricordiamo che i soggetti che non effettuano la comunicazione o la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €; se la comunicazione è effettuata entro il 60° giorno di scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 €.

Ricordiamo infine che dal 1° giugno 2015 sono entrati in vigore il Regolamento (UE) n. 1357/2014, che ha definito nuovi criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, e la Decisione 2014/955/UE con il nuovo elenco dei codici CER. L'applicazione delle nuove disposizioni potrebbe aver determinato, nel corso del 2015, la necessità di riclassificare i rifiuti con cosiddetto "codice a specchio", per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo e dei relativi criteri di attribuzione può aver comportato la variazione della classificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa, e la conseguente attribuzione di un nuovo codice. In questo caso dovranno essere compilate due schede rifiuto, una per ogni codice CER. Nel MUD andranno riportati i dati così come inseriti nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati. Qualora il cambio di classificazione abbia interessato rifiuti che si trovavano in deposito presso il produttore nel momento del cambio di classificazione, dovranno essere seguite le modalità riportate dall'ISPRA nella citata circolare.

La Direzione dell'Associazione è, come sempre, a disposizione degli Associati per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti.

ANCE | RAGUSA
 Il Direttore
 (Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

